

Raccomandazione dell'ABE sull'uso dell'identificativo delle entità giuridiche (*Legal Entity Identifier, LEI*)

Status giuridico della raccomandazione

Il presente documento contiene una raccomandazione formulata in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ("regolamento ABE")¹. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi alla raccomandazione.

La raccomandazione presenta il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti si conformino alla raccomandazione loro rivolta. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi alla raccomandazione che si applica a esse mediante il suo inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio, modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche qualora la raccomandazione sia prevalentemente diretta agli enti.

Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ABE, entro il 29 marzo 2014, se sono conformi o se intendono conformarsi alla raccomandazione in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, esse saranno ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche, redatte sulla base del modello fornito nella sezione 5, devono essere inviate all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "ABA/REC/2014/01". Le notifiche devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le notifiche saranno pubblicate sul sito web dell'ABE, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

Titolo I - Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

1. La presente raccomandazione mira a definire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci armonizzando l'identificazione delle entità giuridiche quando le autorità competenti forniscono informazioni all'ABE ai sensi dell'articolo 35 del regolamento ABE, allo scopo di assicurare la trasmissione di dati che siano di elevata qualità, affidabili e comparabili.
2. La raccomandazione è rivolta alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013².

Titolo II- Requisiti concernenti l'uso dei (pre-)LEI

3. Le autorità competenti dovrebbero richiedere a tutti gli enti da esse vigilati e soggetti ad obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 di dotarsi di un codice pre-LEI rilasciato da una pre-LOU (*Local Operating Unit*, unità operanti a livello locale) approvata dal ROC (*Regulatory Oversight Committee*, comitato di sorveglianza sulla regolamentazione). Le autorità competenti dovrebbero richiedere a tali enti di dotarsi di un codice pre-LEI per tutte le entità del gruppo in merito alle quali sono richieste informazioni a norma degli obblighi di segnalazione.
4. Le autorità competenti dovrebbero verificare che gli enti da esse vigilati abbiano richiesto i codici pre-LEI di cui al paragrafo 3, come specificato di seguito:
 - entro e non oltre il 31 marzo 2014 per gli enti in per i quali devono essere trasmesse informazioni all'ABE nel contesto delle norme tecniche di attuazione e in conformità della decisione ABE n. 90/2013 sulle segnalazioni all'ABE;
 - entro e non oltre il 31 dicembre 2014 per tutti gli altri enti.
5. Le autorità competenti dovrebbero fornire istruzioni sulle modalità cui gli enti di cui al paragrafo 3 dovrebbero attenersi per utilizzare coerentemente i codici pre-LEI nell'adempimento degli obblighi di segnalazione.
6. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le informazioni fornite all'ABE riguardo agli enti di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni concernenti le entità appartenenti ai gruppi di tali enti, contengano i codici pre-LEI ottenuti in conformità della presente raccomandazione.

Titolo III – Disposizioni finali e attuazione

² Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

7. La presente raccomandazione si applica a decorrere dal 31 gennaio 2014.